

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2010

E

FONDAZIONE EDOARDO GARRONE (di seguito anche "Fondazione"), con sede legale in Genova, Via San Luca, 2 Codice Fiscale 95093120103, rappresentata dal Presidente Riccardo Garrone, nato a Genova il 23/01/1936

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

Visto lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo di Genova per la didattica e la ricerca e considerato che:

- a) la Fondazione è un'organizzazione senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione e valorizzazione culturale ed artistica, dei servizi culturali e della formazione;
- b) fra gli scopi della Fondazione (art. 3 dello Statuto) sono indicati la "Promozione e realizzazione di studi e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con l'organizzazione anche di seminari e convegni, attività formative, concorsi, borse di studio, corsi didattici";
- c) per raggiungere i propri obiettivi, la Fondazione potrà:
 - organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio;
 - realizzare percorsi formativi finalizzati all'aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale;
 - avviare progetti di comunicazione, ricerca e divulgazione culturale e scientifica, mostre e quanto altro possa contribuire a un'adeguata trattazione e intervento negli ambiti oggetto del suo campo d'azione, ivi compresa l'istituzione di premi e borse di studio;
 - organizzare stage formativi e corsi didattici, anche tecnico-professionali;
 - porre in essere iniziative di cooperazione e scambio culturale a livello nazionale e internazionale (art. 3 dello Statuto);
- d) a tal fine la Fondazione "potrà collaborare con persone fisiche o Enti, Amministrazioni pubbliche o private, Società, Istituti, Università, Accademie e organismi di qualunque natura (nazionali ed internazionali) stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni" (art. 3 dello Statuto).
- e) l'Università di Genova ha sviluppato interessi ed attività nel campo del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale, che si sono tradotti nella realizzazione di corsi di laurea e curricula di Corsi di Laurea, di corsi di insegnamento, di Master e di Master universitari su iniziativa delle Facoltà di Economia, di Lettere e Filosofia, di Lingue e Letterature Straniere dando luogo allo sviluppo di significative esperienze e competenze.

R. Garrone
A.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Le parti si impegnano, ognuna per le proprie competenze (così come definite dagli specifici accordi attuativi) a svolgere congiuntamente nel campo della valorizzazione delle risorse turistiche, culturali, storiche, paesaggistiche ed ambientali:
 - a) attività di formazione, destinata ai giovani laureati, alle imprese ed agli enti pubblici e privati;
 - b) attività di studio e ricerca scientifica anche ai fini di una valorizzazione turistica del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale locale e nazionale;
 - c) promozione e realizzazione di progetti, iniziative ed eventi in campo turistico culturale di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. La Fondazione, d'intesa con l'Università, fornirà supporto operativo alle iniziative di cui sopra; esso potrà consistere nel sostegno organizzativo o in servizi o contributi economici (assegni di ricerca, borse di studio, ecc.).

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall'Università, e da n. 3 componenti designati dalla Fondazione al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Fondazione potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione quadro.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Fondazione coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9- Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro Fondazione assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la Fondazione Edoardo Garrone .
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Fondazione Edoardo Garrone ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Fondazione Edoardo Garrone sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. La Fondazione Edoardo garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.


Art. 14 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 6.4.2010

Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Prof. Giacomo Deferrari



Fondazione Edoardo Garrone
il Presidente

Dr. Riccardo Garrone

